

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 36

a iniziativa dell'Ufficio di presidenza

presentata in data 29 luglio 2022

ELEZIONE DI UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IN SOSTITUZIONE
DELLA COMPONENTE DIMISSIONARIA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

Considerato che l'articolo 3 della l.r. 9/1986 attribuisce al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la competenza a eleggere le componenti della medesima Commissione tra donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile;

Vista la deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale n. 8 del 16 febbraio 2021 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. Elezione di n. 21 componenti. Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3);

Preso atto che, il 21 giugno 2022, Brescia Raffaella ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto l'articolo 10 del Regolamento interno della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 235/80 del 26 luglio 2022 (Proposta dell'Ufficio di presidenza concernente: "Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria");

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Affari legislativi

e coordinamento commissioni assembleari, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 235/80 del 26 luglio 2022 non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), l'atto di nomina delle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna contiene l'indicazione degli adempimenti previsti dalla medesima legge regionale a carico delle stesse componenti;

Visto l'articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

DELIBERA

- 1) di eleggere Groppa Eglantine componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, in sostituzione della componente dimissionaria;
- 2) di approvare l'elenco degli adempimenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 41/2012, a carico della suddetta componente della Commissione, che, allegato sotto la lettera A della presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
- 3) di demandare al Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari l'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Elenco degli adempimenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), a carico della componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

1. Primi adempimenti a seguito di elezione.

1. Entro un mese dall'elezione, la componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominate: componenti della CPO) trasmette alla Segreteria generale dell'Assemblea legislativa regionale (di seguito denominata: Segreteria generale) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

2. Entro un mese dall'assunzione dell'incarico, la componente della CPO trasmette alla Segreteria generale una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello della elezione.

3. La componente della CPO può trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste al punto 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

4. Gli adempimenti indicati ai punti 1, 2 e 3 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

2. Aggiornamenti e variazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la componente della CPO trasmette alla Segreteria generale una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente, con riferimento agli elementi indicati ai punti 1 e 3 del Capitolo 1 (Primi adempimenti a seguito di elezione), e una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente.

2. Gli adempimenti indicati al punto 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Adempimenti successivi alla cessazione della carica.

1. A seguito della cessazione dalla carica, la componente della CPO trasmette alla Segreteria generale:

- a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati ai punti 1 e 3 del Capitolo 1 (Primi adempimenti a seguito di elezione), dopo l'ultima depositata;
 - b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno successivo rispetto all'ultima depositata.
2. Gli adempimenti indicati al punto 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.